

«STATUS» DI ESPORTATORE AUTORIZZATO

Relatore:
dott.ssa Claudia Salvati

Ferrara, 06/10/2015

ESPORTATORE AUTORIZZATO

- Normativa e prassi di riferimento
- Requisiti, Presentazione e contenuto dell'Istanza
- Iter procedurale e redazione provvedimento finale
- Controlli a «posteriori»
- Esportatore autorizzato (*rif. art. 8 del Reg. CE 1207/2001*)
- Gli Accordi con i Paesi Esteri con particolare riferimento all'accordo di libero scambio con la Corea del Sud.

«STATUS» DI ESPORTATORE AUTORIZZATO

Lo «status» di **Esportatore Autorizzato**, consente alle aziende sia produttrici che commerciali, di poter attestare l'origine preferenziale direttamente sulla fattura indipendentemente dal valore dei prodotti esportati.

Questa procedura consente di evitare le formalità legate al rilascio di un certificato preferenziale da parte dell'Autorità Doganale (*ref. Circolare 11/D del 28/04/2010*).

Tale agevolazione può essere richiesta dall'esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti di origine preferenziale CE verso i Paesi extra CE con i quali esistono accordi commerciali preferenziali e che ammettono questa agevolazione.

Da tale beneficio sono esclusi gli spedizionieri doganali (cfr. Circ. re n. 227/D/2000) e le case di spedizioni, ovvero i soggetti intermediari in genere.

NORMATIVA E PRASSI/1

❑ Artt. 90 e 117 del Reg. CEE 2454/1993

❑ Protocolli origine allegati agli accordi

L'elenco completo degli accordi conclusi dall' UE e consultabile sul sito dell'Unione Europea al seguente indirizzo :

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm

❑ Regolamento (CE) n. 1207/2001, come modificato dai Reg.ti (CE) n. 1607/2006 e n. 75/2008

❑ Note esplicative concernenti il Protocollo n. 4 degli accordi europei (GUCE n. 90 del 31/03/1999)

❑ Note esplicative pubblicate sulla GUCE C 83 del 17/04/2007 relative agli accordi euromediterranei

❑ Regolamento (CE) n. 732/2008, come modificato dal Reg. to (UE) n. 512/2001 per il sistema SPG

NORMATIVA E PRASSI/2

- ❑ **Decisione 1/2006 del Comitato di Cooperazione CE – Turchia per gli scambi con la Turchia**
- ❑ **Circolare Agenzia delle Dogane n.97/D del 29/04/1999**
- ❑ **Circolare Agenzia delle Dogane n. 227/D del 07/12/2000**
- ❑ **Circolare Agenzia delle Dogane n. 45/D del 05/07/2002**
- ❑ **Circolare Agenzia delle Dogane n. 54/D del 01/10/2004**
- ❑ **Circolare Agenzia delle Dogane n. 26/D del 18/07/2005**
- ❑ **Circolare Agenzia delle Dogane n. 44/D del 01/12/2006**
- ❑ **Nota prot. 60019 del 18/05/2011 e Nota prot. n. 77977 del 30/06/2011 della Direzione Centrale GTRU – Accordo di libero scambio UE-Corea**

«STATUS» ESPORTATORE AUTORIZZATO - REQUISITI

Requisiti soggettivi:

- Essere produttori o commercianti
- Effettuare esportazioni a carattere regolare
- Essere a conoscenza delle regole di origine
- Essere in grado di provare in qualsiasi momento il carattere originario delle merci da esportare.

Requisiti oggettivi:

- Fornire garanzie sufficienti sul carattere originario delle merci.

PROCEDURA DI RILASCIO PRESENTAZIONE ISTANZA

- Competente al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del punto 70 della tabella allegata al *Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241, è l'Ufficio delle Dogane competente sulla sede amministrativa dell'azienda (rif. Circolare 54/D del 01/10/2004).*
- Se l'azienda possiede più sedi operative, queste dovranno essere indicate nell'istanza, specificando altresì se presso dette sedi si trova parte della contabilità e le attività che vi vengono svolte.
- L'istanza deve essere pertanto presentata dal richiedente presso detto ufficio redatta su carta intestata dell'azienda.

FAC-SIMILE ISTANZA (rif. Nota prot. 20692/GT1 del 22/06/2005)

INTESTAZIONE DATI DITTA O SOC.

All'Ufficio delle Dogane di Ferrara
Via M. Luigi Maveria, 4
44123 - Ferrara

FAC SIMILE DELLA DOMANDA PER OTTENERE LO STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO

Il sottoscritto _____ C.F. _____ in qualità
di Legale Rappresentante _____
della (ragione sociale) _____
con sede a _____ in Via _____
tel/fax _____ P.IVA _____

CHIEDE

di usufruire dello status di esportatore autorizzato e di poter quindi emettere dichiarazione di origine su fattura indipendentemente dal valore delle merci; a tal fine **dichiara:**

- 1) di effettuare esportazioni a carattere regolare nei confronti dei seguenti Paesi per i quali si richiede il riconoscimento dello status di esportatore autorizzato _____
- 2) che nel corso dell'ultimo biennio si sono effettuate n° esportazioni verso i Paesi interessati dalla presente istanza.
- 3) che le merci da esportare sono le seguenti:
- 4) di essere in grado di provare in qualsiasi momento il carattere originario della merce da esportare;
- 5) di conoscere le regole dell'origine applicabili e di essere in possesso di tutti i documenti giustificativi dell'origine della merce.

Si impegna inoltre a:

- 6) rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possiede le prove o gli elementi contabili al momento dell'operazione;
- 7) assumersi la responsabilità totale, in caso di uso improprio della dichiarazione di origine qualora incorretta o usata impropriamente;
- 8) assumersi la responsabilità che la persona rappresentante dell'impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia;
- 9) conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno tre anni a partire dalla data della dichiarazione;
- 10) tenere la contabilità per materie e a conservarla per almeno tre anni;
- 11) presentare, in ogni momento, alla dogana, ogni elemento di prova e ad accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalle stesse autorità;
- 12) accettare la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta intendendo avvalersi della facoltà di non firmare le dichiarazioni (**facoltativo**).
- 13) Comunicare che le persone abilitate a sottoscrivere le dichiarazioni su fattura (se non ci si avvale della facoltà di cui al punto 12) sono:

Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Firma per esteso	Sigla

- 14) Impegnarsi a presentare, in qualsiasi momento alla dogana, ogni utile elemento di prova ad accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalle stesse autorità.

Data

Firma

Una volta accettata l'istanza verrà concordata la data del **sopralluogo (1)**, presso la sede dell'azienda richiedente, al fine di verificare:

A. la regolarità delle esportazioni

B. che l'esportatore conosca le regole dell'origine e sia in grado, in ogni momento, di mostrare tutti i documenti giustificativi ai fini dell'attestazione dell'origine

C. che dall'esame del registro degli acquisti si possa accertare la provenienza delle materie prime o dei prodotti commercializzati, anche attraverso la presenza delle **“dichiarazioni del fornitore”(*)**

D. che le scritture contabili, ovvero la contabilità materie per i produttori e la gestione dei flussi contabili per i commercianti, consentano una completa tracciabilità delle operazioni

(1) Al fine di agevolare e velocizzare il sopralluogo, l'Ufficio doganale potrà richiedere anticipatamente la seguente documentazione (che verrà valutata in sede di «verifica») :

- Copia della documentazione costituente il «flusso operativo» dei prodotti commercializzati

A tal fine verrà richiesto di scegliere un prodotto che costituisca oggetto di bolletta doganale di esportazione (per uno dei paesi indicati in istanza) e di ricostruirne tutto l'iter, dall'acquisto delle materie prime fino alla vendita.

In particolare, in sede di «verifica», vorrà avere :

- ✓ Copia dell'ordine di acquisto delle materie prime, e delle relative conferme d'ordine, fattura e ddt,
- ✓ Copia dell'ordine relativo alla vendita del prodotto finito realizzato utilizzando le predette materie prime, e delle relative conferma d'ordine, fattura, ddt e bolletta doganale,

- ✓ Copia dell'elenco delle ditte terziste che operano (se operano), lavorazioni sui prodotti con l'indicazione, anche sommaria, della relativa lavorazione oltre alla indicazione della loro nazionalità,
- ✓ Elenco dei principali fornitori delle materie prime con indicazione della nazionalità,
- ✓ Dichiarazione di origine delle materie prime acquistate (se origine comunitaria),
- ✓ Indicazione sommaria del tipo di lavorazione operata sulle materie prime,
- ✓ Catalogo dei prodotti (se presente nel sito basta indicare il sito internet) e schede tecniche degli articoli prodotti,
- ✓ Descrizione sommaria dei prodotti commercializzati, con indicazione della nomenclatura combinata di riferimento,
- ✓ Dichiarazione del fornitore.

La dogana chiederà anche di conoscere il sistema contabile/gestionale utilizzato dall'esportatore e potrà procedere anche ad un sopralluogo nel magazzino della ditta, al fine di acquisire ogni utile elemento per verificare la sussistenza delle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni normative in materia di attestazione di origine.

Il predetto «status» di esportatore autorizzato, oppure la sua **estensione**, può essere richiesto per tutti i Paesi o gruppi di Paesi che prevedono detta figura e per i quali la richiesta non dovesse essere ancora stata effettuata.

A - REGOLARITA' DELLE ESPORTAZIONI

La valutazione della frequenza nelle esportazioni costituisce un criterio facilmente misurabile, in quanto è sufficiente in tal senso una verifica delle fatture attive emesse verso la destinazione per la quale è richiesto lo status e delle dichiarazioni doganali ad esse associate per quantificare il numero di esportazioni effettuate e di conseguenza il rispetto del criterio.

B – CONOSCENZA REGOLE DELL'ORIGINE

- La corretta classificazione ai fini doganali dei prodotti oggetto di valutazione (assegnazione della voce doganale),
- La verifica della regola di origine relativa al prodotto così come classificato all'interno dei protocolli di origine degli accordi di commerci preferenziale,

Esempio

1- Azienda produttrice di oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili classificati alla voce 8481 riceve un ordine dal Messico.

L'azienda procede con la verifica circa l'origine preferenziale dei prodotti attraverso i seguenti passaggi logici :

- ✓ Ricerca base legale costituita dal Protocollo di Origine dell'accordo : (Decisione del Consiglio congiunto CE – Messico del 23/03/2000 – GU L 157 del 30/06/2000) riscontrabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>
- ✓ Verifica della regola di origine all'interno del protocollo dell'accordo : Allegato III, appendice II

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 8444 a 8447	Macchine di queste voci per l'industria tessile	Produzione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Produzione in cui il lavoro di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche; loro parti	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto	Produzione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

L'azienda procede alla verifica utilizzando la contabilità industriale e, partendo dalla distinta base del prodotto, del rispetto della regola d'origine.

Precisazioni :

- La percentuale viene conteggiata sul prezzo di vendita franco fabbrica (senza considerare cioè il costo del trasporto e dell'assicurazione dopo l'uscita delle merci dalla fabbrica).
- La valorizzazione dei componenti extracomunitari impiegati deve essere effettuata mantenendo come riferimento il valore dichiarato in importazione.

(se tale valore non è noto si deve fare utile riferimento al primo prezzo verificabile pagato per detti materiali).

C- LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE/1

La dichiarazione del fornitore è contemplata dal Reg. CE n. 1207/2001 (modificato dai Regolamenti CE n. 1617/2006 e n. 75/2008).

Viene utilizzata per stabilire il carattere originario (Allegati I e II Reg. CE n.1617/2006) o non originario (Allegati III e IV Reg. CE n.75/2008).

Se è un fornitore abituale, ovvero invia regolarmente al medesimo acquirente merci aventi la stessa origine preferenziale può presentare una dichiarazione a lungo termine (non superiore ad un anno).

La dichiarazione del fornitore può essere contenuta nella fattura commerciale relativa alla spedizione di merci a cui essa si riferisce ovvero in un bollettino di consegna ovvero, ancora, in un qualunque altro documento commerciale che descriva le merci stesse in modo tale da consentirne l'identificazione.

LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE/2

In ogni caso, la dichiarazione del fornitore, se compilata in fattura o sui formulari prestampati ovvero in un qualunque altro documento di cui sopra, deve recare la firma autografa originale del fornitore medesimo. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono effettuate mediante elaboratore elettronico, quest'ultima può non essere firmata in forma autografa a condizione che il fornitore rilasci all'acquirente una nota ove si assume la piena responsabilità per ogni *dichiarazione del fornitore* a lui riferita.

Il fornitore che compila una dichiarazione è tenuto a conservare per **almeno 3 anni** tutte le prove documentali volte ad attestare l'esattezza della dichiarazione stessa.

LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE/3

NON costituiscono prova dell'origine preferenziale:

- fatture di acquisto recanti indicazioni generiche “merce di origine italiana/UE oppure “merce di origine preferenziale della UE”
- dichiarazioni da parte del fornitore non conformi al Reg. CE 1207/2001 e successive modifiche.
- copie di certificati di origine preferenziale relativi ad accordi differenti.

Si rileva, altresì, che al fine di verificare l'esattezza della dichiarazione del fornitore ovvero della dichiarazione di lungo termine, le Autorità doganali di esportazione possono invitare l'esportatore a richiedere al fornitore un certificato d'informazione INF 4, di cui all'allegato V al pari di quanto previsto dal Reg.(Ce) n.3351/83.

ALLEGATO I

Dichiarazione del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere compilata secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono però essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte in questo documento⁽¹⁾ sono originarie⁽²⁾ e rispondono alle norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con⁽³⁾;

Dichiara⁽⁴⁾:

Cumulo applicato con(nome del paese/ dei paesi)

Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

.....⁽⁵⁾

.....⁽⁶⁾

.....⁽⁷⁾

(1) Se le merci interessate sono solo alcune di quelle descritte nel documento, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e tale precisazione deve essere inserita nella dichiarazione nel modo seguente:

"..... descritte in questa fattura e contrassegnate sono originarie"

(2) La Comunità, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

(3) Il paese, il gruppo di paesi o il territorio interessati.

(4) Da compilare soltanto per le merci che hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 del pertinente protocollo sull'origine, con i quali si applica il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

(5) Luogo e data.

(6) Nome e funzione nella società.

(7) Firma.

ALLEGATO II

Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono però essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:

..... (1)
..... (2)
che sono regolarmente fornite a (3), sono originarie (4) e
rispondono alle norme di origine che regolano gli scambi preferenziali con (5).

Dichiara (6):

- Cumulo applicato con(nome del paese/dei paesi)
- Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal
..... al (7).

Si impegna ad informare immediatamente della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

..... (8)
..... (9)
..... (10)

-
- (1) Descrizione.
 - (2) Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.
 - (3) Nome della società rifornita.
 - (4) La Comunità, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.
 - (5) Il paese, il gruppo di paesi o il territorio interessati.
 - (6) Da compilare soltanto per le merci che hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 del pertinente protocollo sull'origine, con i quali si applica il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.
 - (7) Inserire le date. Il periodo non deve superare i 12 mesi.
 - (8) Luogo e data.
 - (9) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.
 - (10) Firma."

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Qualora dalla verifica risulti che la società rispetta i requisiti richiesti dalla normativa, l'Agenzia delle Dogane conferisce alla stessa lo «Status» di Esportatore Autorizzato, assegnando un codice di autorizzazione alfanumerico, che dovrà essere apposto sulle fatture nelle quali si attesta l'origine preferenziale delle merci ivi riportate (*ref. Circolare 54/D del 01/10/2004 - Ufficio delle Dogane -*).

Il codice sarà così composto:

IT (codice iso alpha 2 dell'Italia) / **001** (numero di autorizzazione con numerazione progressiva dell'Ufficio) / **FE** (provincia ove ha luogo la Direzione Regionale competente territorialmente) / **15** (anno di rilascio).

L'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio delle Dogane viene predisposta come un vero e proprio disciplinare atto descrivere compiutamente gli adempimenti posti a carico dell'operatore.

DICHIARAZIONE SU FATTURA

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ❑ Regolamento Cee 2454/93, recante disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario, **Titolo IV – capitolo 2 – Origine preferenziale**, con specifico riferimento sia al Sistema di Preferenze Generalizzate (artt. 80, 89-92), sia alle preferenze concesse dalla Comunità in favore di taluni paesi o territori (artt. 109, 116-120).
- ❑ singoli accordi stipulati dalla Comunità con vari paesi terzi nell'ambito della politica commerciale comune (ai sensi dell'art. 133 del trattato Ue) ed i relativi “**Protocolli sull'origine**”

DICHIARAZIONE SU FATTURA

Ciò premesso, il testo della **dichiarazione standard** da apporre su fattura, bolletta di consegna o altro documento che identifichi inequivocabilmente le merci (ad esempio documento di trasporto o distinta di carico) segue lo schema qui di seguito riportato :

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.(1)

dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale(2)

Luogo e data.....(3)

Firma dell'esportatore.....(4)

- (1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse e lo spazio è lasciato bianco.
- (2) Indicazione obbligatoria dei prodotti. Se la dichiarazione si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente nel documento su cui è apposta la dichiarazione mediante la sigla «CM».
- (3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.
- (4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

DICHIARAZIONE SU FATTURA EUR MED

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale

cumulation applied with

no cumulation applied

Luogo e data,

Firma dell'esportatore.....

DICHIARAZIONE SU FATTURA

PRECISAZIONI

□ La dichiarazione deve essere stampigliata, stampata o manoscritta con inchiostro e in stampatello su uno dei documenti sopra citati e va compilata al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce, o anche successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro il termine massimo di due anni.

Soltanto gli **esportatori autorizzati** (art. 90 del Reg. CEE 2454/93), non sono tenuti a firmare tali dichiarazioni, a condizione che consegnino all'Autorità doganale pubblica del Paese di Esportazione un impegno scritto in cui si assumono la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura (rif. Art. 117 del Reg. (CE) n. 2454/93).

- ❑ E' liberamente utilizzabile da qualsiasi esportatore solamente se il valore dei prodotti originari non supera un determinato limite, di volta in volta stabilito, che nella maggioranza dei casi è fissato in **6.000 euro** (con esclusione Tunisia e Marocco il cui limite è fissato in **5.110 euro**).
- ❑ Se la dichiarazione viene redatta per spedizioni che comprendono sia prodotti di origine preferenziale che non preferenziale, l'origine non preferenziale andrà chiaramente specificata nel corpo del documento commerciale accanto ai prodotti cui si riferisce, e costituirà l'indicazione contraria prevista nella dicitura della dichiarazione.
- ❑ La validità della dichiarazione su fattura è la medesima del certificato di circolazione Eur1 ed ha termini diversi secondo quanto previsto dai regolamenti o dai singoli accordi (in genere la validità è di **quattro mesi**).

- ❑ In caso di dichiarazione redatta per merci con diverse origini preferenziali (ipotesi verificabile, ad esempio, nell'ambito del c.d. “cumulo paneuropeo”) il limite dei **6.000 euro** andrà rapportato, non all'importo complessivo della fattura, ma ad ogni singola origine dichiarata.
- ❑ L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura è tenuto a conservare tutti i documenti che comprovino il carattere originario dei prodotti cui la dichiarazione si riferisce per un periodo di tre anni ed esibirli in caso di richiesta dell'autorità doganale del paese di esportazione.
- ❑ Va evidenziato, infine, che non tutti i firmatari degli Accordi di origine preferenziale accettano la dichiarazione di origine in fattura, per cui, prima di effettuare l'esportazione, è necessario accertarsi di tale possibilità.

ESPORTATORE AUTORIZZATO/1

(rif. art. 8 del Reg. CEE n. 1207/2001)

Infine, un'ulteriore opportunità collegata alla qualifica di esportatore autorizzato, è quella di poter ottenere un'autorizzazione valida anche per le **operazioni di esportazione** effettuate presso uffici doganali di altri Stati membri.

Per il rilascio dello «status» di esportatore autorizzato occorre presentare apposita domanda all'Autorità doganale dello stato membro nel quale, invece, è stabilito e nel quale conserva le scritture contenenti la prova di origine; dette autorità, previa verifica delle condizioni richieste dai protocolli «origine» allegati ai relativi Accordi ovvero stabilite nella normativa comunitaria in materia di regimi preferenziali, rilascerà l'autorizzazione richiesta e notificherà l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alle amministrazioni doganali degli altri Stati membri interessati.

ESPORTATORE AUTORIZZATO/2

(rif. art. 8 del Reg. CEE n. 1207/2001)

Si osserva, al riguardo, che si tratta di una misura autonoma che, al momento, non trova riscontro nei Protocolli origine degli Accordi negoziati dalla Comunità europea con taluni Paesi terzi, le cui pertinenti disposizioni – secondo le quali la documentazione d’origine deve essere rilasciata dalle Autorità doganali del paese che espleta le formalità di esportazione – prevalgono quale normativa speciale su quella generale.

E’ possibile, quindi, che le Autorità doganali del paese partner, dove vengono presentate le merci per l’importazione, non accettino la prova d’origine come sopra rilasciata fino a quando una tale previsione normativa venga negoziata ed inserita nei relativi Accordi bilaterali.

ESPORTATORE AUTORIZZATO/3

(rif. art. 8 del Reg. CEE n. 1207/2001)

Rilascio «status» esportatore autorizzato

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo status di esportatore autorizzato, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento in esame, è demandata alla competenza delle Direzioni Regionali (rif. Circolari n.97/D prot.n.4020/IV/S.D. del 29.04.1999 , n. 227/D prot.n.5344/IV/S.D. del 07.12.2000 e n. 45 del 05/07/2002).

Nell'ambito del quadro regolamentare in esame, lo status di esportatore autorizzato potrà essere richiesto dall'operatore, indifferentemente, ad uso nazionale o comunitario. In questo secondo caso l'operatore, fermo restando quanto già previsto dalle circolari citate, dovrà specificare, nell'istanza, gli Stati membri presso i quali intende utilizzare l'autorizzazione in qualità di esportatore abituale; non si ritiene necessaria, invece, l'individuazione di singoli Uffici doganali.

L' ESPORTATORE AUTORIZZATO ACCORDO UNIONE DOGANALE CON LA TURCHIA/1

Relativamente agli scambi con la Turchia, in base all'Accordo di Unione doganale, gli operatori possono avvalersi dello status di esportatore autorizzato secondo due modalità:

- ❑ per i prodotti agricoli, il cui relativo regime è basato sulle regole di origine, attraverso l'utilizzo della dichiarazione su fattura prevista dalla Decisione 1/98 del Consiglio di Associazione CE – Turchia (GUCE L 86 del 20/03/1998)*
- ❑ per i prodotti agricoli trasformati ed industriali compresi gli ex CECA, che rientrano nell'Unione Doganale e per i quali gli scambi avvengono sulla base della nozione di libera pratica e non di origine preferenziale si farà riferimento alla Decisione 1/2006 del Comitato di Cooperazione Doganale CE - Turchia (pubblicata sulla GUCE L 265 del 26/09/2006).

L' ESPORTATORE AUTORIZZATO ACCORDO UNIONE DOGANALE CON LA TURCHIA/2

La figura dell'esportatore autorizzato, contemplata nella Decisione 1/2006 del 26/09/2006, prevede che questi non sia autorizzato ad emettere dichiarazione su fattura, ma ad usufruire – in presenza di determinate condizioni (il richiedente deve essere titolare di una autorizzazione alla procedura di domiciliatazione) – di una procedura semplificata per il rilascio del modello A. TR, ovvero ad ottenere certificati previdimati A. TR, nella cui casella 12 dovrà comparire, l'impronta dello speciale timbro contenuto nell'Allegato III della Decisione in questione.

Si precisa, inoltre, che la Turchia rientra nel c.d. sistema di cumulo pan europeo solo per i prodotti agricoli trasformati ed industriali compresi gli ex CECA e non per il momento per i prodotti agricoli .

L' ESPORTATORE AUTORIZZATO ACCORDO UNIONE DOGANALE CON LA TURCHIA/3

Si precisa, inoltre, che la Turchia rientra nel c.d. sistema di cumulo pan europeo solo per i prodotti agricoli trasformati ed industriali compresi gli ex CECA e non per il momento per i prodotti agricoli .

Da ciò consegue che le concessioni dello status di esportatore autorizzato rilasciate per i paesi pan europei dovranno ricomprendere anche la Turchia.

ESPORTATORE AUTORIZZATO - CONTROLLI/1

L'autorizzazione rilasciata è soggetta a controlli con cadenza almeno annuale (*rif. Nota prot. 20532 del 18/06/2007*) al fine di assicurare la **tempestiva** individuazione di eventuali abusi del conferito *status* che potrebbero essere commessi mediante attestazioni non in linea con le regole di origine presenti nei vari accordi.

L'autorità Doganale verificherà :

- ✓ La persistenza dei requisiti presi in considerazione al momento del rilascio dell'autorizzazione,
- ✓ Il rigoroso e continuo rispetto degli impegni assunti in occasione della presentazione dell'istanza di ammissione al detto *status*,
- ✓ L'eventuale uso indebito dell'autorizzazione e/o la apposizione di erronee dichiarazioni di origine con conseguente adozione dei prescritti provvedimenti sanzionatori non esclusa la revoca.

ESPORTATORE AUTORIZZATO – CONTROLLI/2

I controlli relativi all'effettiva origine della merce di cui l'esportatore dichiara il carattere preferenziale mediante richiesta di certificato Eur1 ovvero mediante rilascio di dichiarazione su fattura possono avvenire:

- ❑ In fase di esportazione in quanto le autorità doganali dello stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da esse ritenuto utile,
- ❑ In fase di importazione nel paese di destinazione mediante il meccanismo della Cooperazione Amministrativa (1), con un termine triennale per assoggettare a posteriori le operazioni.

(1) artt. da 63 a 65 del Regolamento CE n. 2454/93 : Disposizioni Generali

artt. da 93 a 95 del Regolamento CE n. 2454/93 : Sistema Preferenze Generalizzate

Protocolli di origine stipulati tra la Comunità Europea ed i diversi Paesi o Gruppi di Paesi

Qualora dal controllo risultasse che la merce non aveva diritto al rilascio della prova d'origine preferenziale si avrà un duplice effetto :

- Le autorità doganali che hanno richiesto il controllo (**paese di importazione**) negheranno la concessione del trattamento preferenziale andando a recuperare i diritti doganali non riscossi,
- Le autorità doganali del **paese di esportazione** che hanno effettuato materialmente in controllo potranno inviare notizia di reato alla Procura della Repubblica competente in considerazione del fatto che la prova dell'origine preferenziale è stata emessa a fronte di una dichiarazione falsa dell'esportatore.

ALS UE/COREA DEL SUD (GUCE L 127 del 04/05/2011)

- **RIFERIMENTI NORMATIVI E PRASSI**
- **PORTATA dell'ALS UE – COREA DEL SUD**
(implicazione imprese europee e innovazioni)
- **PROBLEMI APPLICATIVI** (regole di origine / protocollo di origine)

PROTOCOLLO ORIGINE UE/COREA DEL SUD

NORMATIVA :

Con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 168 del 28.6.2011 è reso noto che l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010, si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1° Luglio 2011.

PRASSI :

- Nota prot. 60019 del 18/05/2011 della Direzione Centrale GTRU – Accordo di libero scambio UE – Corea;
- Nota prot. 77977/DCGT del 30.06.2011 e Nota prot. 60019 del 18/05/2011 della Direzione Centrale G.T.R.U. – Accordo di libero scambio UE – Corea.

ALS UE – COREA :

LE IMPLICAZIONI PER LE IMPRESE EUROPEE

L'ALS UE-Corea è l'accordo commerciale più ampio mai negoziato dalla UE, il primo con un paese partner in Asia. Si dovranno eliminare i dazi all'importazione su quasi tutti i prodotti (il 98,7 per cento dei dazi, in valore degli scambi commerciali, verrà soppresso nel giro di cinque anni) e vi sarà un'estesa liberalizzazione dello scambio di servizi (telecomunicazioni, servizi ambientali, navigazione, servizi finanziari e legali) che coprirà tutte le modalità di fornitura. Si prevede che l'ALS crei nuove e considerevoli opportunità commerciali in relazione a beni e servizi (secondo uno studio, fino a 19,1 miliardi di euro e a investimenti. L'accesso al mercato aggiuntivo permesso dall'ALS rafforzerà ulteriormente la posizione dei fornitori della UE sul mercato coreano.

ALS – COREA (PROBLEMI APPLICATIVI : REGOLA DELL'ORIGINE /PROTOCOLLO ORIGINE)

Per la stessa natura di un ALS, soltanto i prodotti che hanno origine in una delle parti possono beneficiare delle preferenze concesse dall'accordo: le norme sull'origine ne costituiscono un aspetto importante. Le pertinenti disposizioni relative al commercio tra UE e Corea sono sancite nel **Protocollo sulle norme di ORIGINE**.

Il Protocollo contiene regole di origine standard, disposizioni sulle prove di origine innovative che istituzionalizzano l'autocertificazione (dichiarazione di origine) e disposizioni sulla cooperazione amministrativa tra le autorità doganali. Si sottolinea, per quanto di competenza, l'importanza della **Sezione A** sulle regole di origine e della **Sezione B** sulle procedure di origine.

ALS UE – COREA DEL SUD

REGOLE ORIGINE

Condizioni essenziali :

- è stato interamente ottenuto nella UE o in Corea (cfr. piante, animali nati e allevati, pesce se catturato in acque territoriali oppure oltre territoriali oppure oltre il limite di 12 miglia da una nave considerata coreana o europea),
- è stato sufficientemente trasformato nella UE o in Corea (I criteri per determinare una “trasformazione sufficiente” vengono descritti per ogni prodotto nelle regole specifiche del prodotto),
- Trasporto diretto

TRASPORTO DIRETTO/1

I beni devono essere trasportati direttamente dalla UE in Corea o viceversa).

Tuttavia, i beni di una sola partita possono transitare attraverso un altro paese, esservi trasbordati o tenuti in un deposito e beneficiare comunque del trattamento preferenziale, se:

- ❑ *non vengono immessi in libera pratica nel paese di transito o nel paese di deposito, e*
- ❑ *se vengono sottoposti esclusivamente a operazioni quali lo scarico, il ricarico od operazioni che si propongono di conservarli in buone condizioni.*

Questo potrebbe essere pertinente nei casi in cui le aziende abbiano un centro regionale di distribuzione al di fuori della Corea (ad esempio Singapore).

TRASPORTO DIRETTO/2

In pratica perché tali beni possano beneficiare del trattamento preferenziale in conformità all'ALS UE- Corea, dovranno essere accompagnati da un documento di trasporto che dimostri il punto di partenza e il punto di destinazione finale, per esempio una polizza di carico distinta in cui la Repubblica di Corea sia indicata come il paese di destinazione finale. Altrimenti, sarebbe necessario ottenere dalle autorità doganali del paese terzo (per esempio Singapore) un documento adeguato in cui si definiscano, tra l'altro, le condizioni in cui la partita è stata depositata e i tipi di operazioni che sono stati effettuati sui beni. Questo documento quindi verrebbe esaminato dal Servizio doganale coreano, che adotterebbe la decisione finale quanto all'opportunità di concedere oppure no il trattamento preferenziale.

PROCEDURE DI ORIGINE

Applicazione provvisoria (1° luglio 2011) disposizioni su :

➔ dichiarazione di origine (art. 15)

su fattura, bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in maniera sufficientemente dettagliata da :

da qualsiasi esportatore (< € 6.000)

da un esportatore autorizzato (> € 6.000)

➔ esportatore autorizzato (art. 17)

condizioni per il rilascio dello status di esportatore autorizzato

Nota Dogane n. 60019 del 18/05/2011 (≠ art. 8 Reg. 1207/01)

in assenza del requisito della frequenza (occasionale)

Concessione immediata

PROVE DI ORIGINE

➔ dichiarazione di origine e documenti giustificativi (artt. 16 / 22)

- carattere originario dei prodotti
- conformità agli altri requisiti del protocollo
- (dichiarazioni fornitori e produttori / prova diretta operazioni effettuate / lavorazione o trasformazione materiali ...)

➔ validità prova di origine (art. 18)

- 1 anno dalla data di rilascio
- 1 anno x richiesta trattamento tariffario preferenziale

➔ conservazione prove di origine e documenti (art. 23)

- 5 anni x copia dichiarazione di origine e doc. (esportatore)
- 5 anni x dichiarazione di origine (dogane paese importatore)

DICHIARAZIONE D'ORIGINE

ALLEGATO III

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, è sul lato figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Изявление за произход, обхващащо етикетния документ № ... (?) означава, че този износ е от и произлиза от ... професионална държава (?).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera nº ... (?)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (?).

Versione ceca

Vývoz výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (?)) přibližuje, že kromě případně označených mají tyto výrobky preferenční původ v ... (?).

Versione danese

Exportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (dokumentationsnummer tilføjet nr. ... (?)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferencoprindelse i ... (?).

Versione tedesca

Der Ausfuhrer (Ermittelter Ausfuhrer: Bewilligung-Nr. ... (?)) der Waren, auf die sich dieses Handelszeugnis bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... (?) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käsitaja dokumendis tähtsustatud tootjate loetelus (tootjate loetelus nr. ... (?)) deklareerib, et need tooted on ... (?) soolubusriistadega, välja arvatud juhul kui on selgelt märgitud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που αναφέρονται από το παρόν έγγραφο (αριθμός αδειασμού ... (?)) δηλώνει ότι, εκτός εάν άλλως οριστεί, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμολογικά ... (?) προϊόντα.

Versione inglese

The exporter of the products covered by the document (importation authorization No. ... (?)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (?) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (?)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (?).

Versione italiana

L'exportatore delle merci contenute nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (?)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (?).

Versione lettone

Ta produktu eksportēja, kur izņemti šādi dokumenta izsniegtie šķirņu Nr. ... (?), deklarē, ka, izņemot tos, kur ir citādi skaidri norādīts, šo produktu izcelsme ir profesionāli izcelsme ... (?).

Versione lituana

Šiuo dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (patvirtimo leidimo Nr. ... (?)) deklaruoja, kad, jeigu kitur nenurodyta, tai yra ... (?) preferencinio kilmės prekės.

Versione olandese

A jelen aktaizyvan szorjáló énk exportéire (származási engedély szám: ... (?)) kijelentem, hogy ekkéi ágyuzatnak jelölő kényzélben az énk preferenciális ... (?) származásúak.

Versione estone

L'exporteur (al-preneur) kaupiti b'ides id-dokument (awtorizazzjoni tad-dwana nru. ... (?)) jiddeklara li, blief fejn m'indha b'mod clar li r'indha l'idek, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... (?).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van oorsprongverklaring nr. ... (?) verlikt, verklaart dat, behoudens anderszins aangegeven, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (?).

Versione polacca

Esportista produktów objętych tym dokumentem deklarowanie ichi pochodzenia nr. ... (?) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (?) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira nº ... (?)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (?).

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizație vamală nr. ... (?)) declară că, excepție făcând în caz în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (?).

Versione slovena

Ispravni šlag, izvornik v tem dokumentu (pooblaščen karnični organ št. ... (?)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno naznačeno, gre za blago preferencialno ... (?) porekla.

Versione slovacca

Vývoz výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (?)) vyhlasuje, že okrem event. označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (?).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden vienti (lupien lupa nro ... (?)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei muuten ole selvästi merkitty, etupääasissa alkuperäisiä ... alustamattomia (?).

Versione svedese

Exportören av de varer som omfattas av detta dokument (föreläsningsnummer tillfögt nr. ... (?)) förklarar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsbaserat ... ursprung (?).

Versione coreana

이 서류(세관인준번호...)의 적용대상이 되는 제품의 수출자는, 달리 명확하게 표시되는 경우를 제외하고, 이 제품은...의 특혜원산지 제품임을 신고한다.

.....(?)

Illego e dati

.....(?)

Firma dell'exportatore: il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere indicato, insieme al ruolo, leggibile

Note

(?) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'importatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o le spazio è lasciato in bianco.

(?) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Corea e MGLA, l'importatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento su cui è apposta la dichiarazione mediante la sigla «C».

(?) Queste indicazioni possono essere omesse se contrastano col documento stesso.

(?) Per casi in cui l'importazione non è diretta e l'importatore, in assenza dell'etichetta della firma, impedisce anche la deposizione dell'etichetta di indicare il nome del beneficiario.

- ❑ La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente , a condizione che sia presentata nella parte importatrice **entro due anni** dall'importazione dei prodotti cui si riferisce o entro il termine fissato dalla legislazione della parte importatrice (**art. 16, comma 6**).
- ❑ Ai sensi dell'**art. 23** del Protocollo di origine , l'esportatore che compila una dichiarazione di origine si impegna a conservare una copia di tale dichiarazione e tutti i documenti giustificativi la tracciabilità delle fasi di lavorazione e realizzazione dei prodotti che intende esportare) per un periodo di **5 anni**;
- ❑ Una dichiarazione d'origine emessa dopo l'esportazione di deve considerare valida, a condizione che l'esportatore abbia la qualifica di esportatore autorizzato nel momento in cui emette la dichiarazione, anche se al momento dell'esportazione non era esportatore autorizzato.

ACCORDO ALS – COREA DEL SUD

APPROFONDIMENTI

Le istruzioni dettate con la nota n. 60019/RU hanno permesso di chiarire i dubbi insorti circa l'operatività degli “esportatori occasionali”(non autorizzati), che effettuano spedizioni di valore superiore ai 6.000 euro e che non avrebbero potuto beneficiare del trattamento preferenziale in assenza della possibilità di richiedere il certificato di circolazione EUR.1 per spedizioni superiori a quell'importo.

Gli operatori, che per gli altri accordi di libero scambio non possono ottenere il suddetto status per difetto del requisito della frequenza delle operazioni, possono invece beneficiarne per le esportazioni occasionali il cui valore totale superi 6.000 Euro nell'ambito di applicazione dell' ALS UE - Corea del Sud.

ACCORDO ALS – COREA DEL SUD

APPROFONDIMENTI

Ulteriori informazioni sull'ALS si trovano sul sito Web della Commissione europea (DG Commercio) al seguente indirizzo

<http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-Korea>

indirizzo e-mail dedicato

(TRADE-EU-KOREA-FTA@ec.europa.eu) che consente alle parti interessate di inviare alla Commissione domande 18 concernenti l'attuazione dell'ALS.

Risorse online — la Banca Dati sull'accesso ai mercati

La banca dati sull'accesso ai mercati (madb.europa.eu) è un servizio online gratuito che fornisce informazioni alle aziende europee sulle condizioni di esportazione in più di 100 paesi.

PAESE	ACCORDO	PUBBLICAZIONE GUCE/GUUE
LIBANO	Protocollo Origine n. 4	n. 143/L del 30/05/2006
MACEDONIA	Protocollo Origine n. 4	n. 99/L del 10/04/2008
ALBANIA	Protocollo Origine n. 4	n. 107/L del 28/04/2009
BOSNIA – ERZ.	Protocollo Origine n. 2	n. 233/L del 30/08/2008
MONTENEGRO	Protocollo Origine n. 3	n. 108/L del 29/04/2010
SERBIA	Protocollo Origine n. 3	n. 28/L del 30/01/2010
SVIZZERA	Protocollo Origine n. 3	n. 45/L del 15/02/2006
ISLANDA	Protocollo Origine n. 3	n. 131/L del 18/05/2006
NORVEGIA	Protocollo Origine n. 3	n. 117/L del 02/05/2006

PAESE	ACCORDO	PUBBLICAZIONE GUCE/GUUE
ISOLE FAEROER	Protocollo Origine n. 3	n. 110/L del 24/04/2006
TURCHIA	Dec. n. 3/2006 (prod. agr.)	n. 86/L 1998
	Dec. n. 1/2006 (prod. Ind.)	n. 265/L del 26/09/2006
	Dec. n. 1/2009 (prod. ex ceca)	n. 143/L del 06/06/2009
ALGERIA	Protocollo Origine n. 6	n. 297/L del 15/11/2007
SUD AFRICA	Protocollo Origine n. 1	n. 311/L del 04/12/1999
AMERICA CENTRALE	Dec. del Consiglio 2012/734/UE DEL 25/06/2012	GUCE n. 346/L del 21/12/2012

PAESE	ACCORDO	PUBBLICAZIONE GUCE/GUUE
MESSICO	Allegato III della Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE- Messico del 23/03/2000	n. 157/L del 30/06/2000
CILE	Allegato III	n. 352/L del 30/12/2002
STATI CARIFORU M	Stati ACP che hanno siglato acc. di Partenariato economico (APE)	n. 348/L del 31/12/2007 n. 289/L del 30/10/2008
COLUMBIA -PERU'	Dec. del Consiglio 2012/735/UE del 31/05/2012	GUCE n. 354/L del 21/12/2012

Al riguardo si ricorda, comunque, che occorrerà tener conto delle eventuali discordanze della normativa (regola del cumulo, del no-drawback e degli Allegati) presenti nei vari Protocolli «origine» nonché nelle preferenze unilaterali contenute nelle Disposizioni di applicazione al Codice Doganale Comunitario.

ULTERIORI ACCORDI

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) del 30 Agosto 2014 sono stati pubblicati gli avvisi concernenti l'applicazione provvisoria degli accordi di associazione tra l'UE e la **Georgia** e tra l'UE e la Repubblica di **Moldova**, siglati nel Novembre 2013 e ratificati a Giugno (2014).

Per entrambi i Paesi l'accordo, che comprende l'adozione di protocolli di origine volti a fornire trattamenti daziari di favore alle merci originarie degli Stati firmatari, è applicato a titolo provvisorio dal 1° settembre 2014.

Sono state fissate regole bilaterali per l'attribuzione dell'origine preferenziale alle merci originarie degli Stati firmatari. L'esportatore comunitario che si trovi a commerciare con **Georgia** e **Moldova**, potrà quindi richiedere il certificato di circolazione EUR.1 che attesti l'origine preferenziale dei beni esportati in base alle regole previste nell'allegato II dell'accordo.

Per gli operatori che godono dello status di esportatore autorizzato sarà invece sufficiente attestare l'origine preferenziale delle proprie merci direttamente sulla fattura di vendita.

Nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea (GUUE) del 28 Agosto 2014 è stato dato avviso della provvisoria applicazione dell'accordo di partenariato interinale tra UE e Africa Centrale.

L'Unione europea e la Repubblica del Camerun hanno notificato l'espletamento delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato tra l'UE e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra.

L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 4 agosto 2014 tra UE e Repubblica del Camerun. A partire da tale data, le merci esportate dal Camerun godranno di accesso al mercato comunitario in esenzione da dazi e contingenze.

L'Accordo di Associazione con l'**Ucraina** è ancora in sospeso – l'entrata in vigore è prevista per il mese di novembre 2014 – ma con questo Paese sono applicabili dal 23.04.2014 i benefici previsti dalle “**PREFERENZE AUTONOME**” che sono concesse unilateralmente dall'UE alle merci di origine preferenziale dell'Ucraina importate nell'UE. La norma di riferimento è il **Regolamento (UE) n.374/2014 del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014**. Anche con questo accordo, le merci di origine preferenziale dell'Ucraina e dell'UE possono ottenere il rilascio del Certificato di Circolazione **modello EUR1**. I benefici tariffari però sono previsti solo all'importazione nell'UE delle merci originarie dell'Ucraina e **non per quelle originarie dell'UE importate in Ucraina**.

La Commissione Europea ha proposto agli Stati membri di iniziare i negoziati per un accordo di libero scambio con il **Giappone**:

(<http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=823>)



■ Countries with which the EU has a preferential trade agreement in place:

Mexico - Chile - Peru - Morocco - Algeria - Tunisia - Egypt - Jordan - Israel - Occupied Palestinian Territory - Lebanon - Syria - Former Yugoslav Republic of Macedonia - Albania - Serbia - Montenegro - Bosnia-Herzegovina - Switzerland - Republic of Korea (South Korea) - Antigua* - Barbuda* - Belize* - Bahamas* - Barbados* - Dominica* - Dominican Republic* - Grenada* - Guyana* - Haiti* - Jamaica* - St Kitts and Nevis* - St Lucia* - St Vincent and the Grenadines* - Suriname* - Trinidad and Tobago* - Colombia - Honduras - Nicaragua - Panama - Guatemala - Papua New Guinea* - Sth Africa - Madagascar* - Mauritius* - Seychelles* - Zimbabwe* - Costa Rica - El Salvador - Fiji* - Cameroon*

■ Countries with which the EU negotiates or has a preferential agreement pending official conclusion:

Canada - India - Malaysia - Brazil - Argentina - Uruguay - Paraguay - Saudi Arabia - Botswana* - Ivory Coast* - Kuwait - Qatar - United Arab Emirates - Oman - Bahrain - Libya - Cook Island* - Kiribati* - Lesotho* - Swaziland* - Mozambique* - Marshall Islands* - Micronesia* - Nauru* - Samoa* - Solomon* - Tonga* - Tuvalu* - Vanuatu* - Angola* - Namibia - Comoros* - Djibouti* - Eritrea* - Ethiopia* - Malawi* - Sudan* - Zambia* - Burundi* - Kenya* - Rwanda* - Uganda* - Tanzania* - Central African Republic* - Chad* - Congo* - Democratic Republic of Congo* - Equatorial Guinea* - Gabon* - Sao Tome and Principe* - Benin* - Burkina Faso* - Cape Verde* - Gambia* - Ghana* - Guinea* - Guinea-Bissau* - Liberia* - Mali* - Mauritania* - Niger* - Nigeria* - Senegal* - Sierra Leone* - Togo* - Zambia* - Vietnam - Moldova - Armenia - Georgia - United States of America - Thailand - Japan - Ukraine - South Africa* - Mauritius* - Madagascar* - Seychelles* - Zimbabwe* - Papua New Guinea* - Singapore - Morocco - Ecuador

■ Countries with which the EU is considering opening preferential negotiations:

Azerbaijan - Brunei Darussalam - Indonesia - Philippines - Bolivia

■ Countries with which the EU is negotiating a stand-alone investment agreement:

China

*Economic Partnership Agreements

CONCLUSIONI

In conclusione, da quanto visto sopra, la normativa in materia offre numerosi strumenti agli operatori economici (siano essi di grandi, medie o piccole dimensioni) per semplificare un'importante fase delle operazioni doganali.

Spetta dunque agli stessi soggetti saper cogliere tali aspetti positivi, ricavandone un beneficio immediato in termini di costi e di tempi, senza dimenticare l'importanza di un rapporto più diretto, responsabile e di maggior fiducia con l'amministrazione doganale.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

UFFICIO DELLE DOGANE DI FERRARA

Via Mons. Luigi Maverina, 4 – 44122 – Ferrara

Tel : 051/3783443 – fax : 0513783441

E-mail : dogane.ferrara@agenziadogane.it

PEC : dogane.ferrara@pce.agenziadogane.it

UNITA' ACCETTAZIONE, REGIMI E AUTORIZZAZIONI DOGANALI

Responsabile : dott.ssa CLAUDIA SALVATI

tel : 051/3783409

E-mail : claudia.salvati@agenziadogane.it

“Il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa; I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e loro rappresentanti.”